

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3939

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico
della città vecchia di Bari

Seduta del 5 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1479, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 431, fu dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio della città vecchia di Bari e venne approvato l'annesso regolamento contenente le norme esecutive. Per l'attuazione del piano fu assegnato il termine di anni 20 decorrente dal 5 novembre 1931, termine confermato con il regio decreto-legge 8 aprile 1939, n. 734, che approvò il piano di variante relativo alla zona limitata tra piazza del Ferrarese, Corso Vittorio Emanuele, strada San Benedetto e strada Vallisa.

Detto termine venne, con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, prorogato, fino al 5 luglio 1958.

Con legge 1° luglio 1952, n. 886, venne autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di lire 1.200.000.000 assistito dal contributo dello Stato, per le opere di risanamento della predetta città vecchia.

Le ragioni che giustificarono l'emanazione di tali provvedimenti erano da ricercarsi

nella necessità di risoluzione di un problema che, sotto l'aspetto igienico-sociale e di tutela del patrimonio artistico, concerneva un interesse di carattere nazionale, avuto riguardo al fatto che la vecchia Bari, pur con profonde esigenze di risanamento, era da considerare — come ebbe a definirla il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti — tutto un monumento nel suo schema topografico, nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie, negli aggruppamenti dei suoi edifici maggiori o minori.

Tuttavia i provvedimenti adottati, pur se imponenti, non potevano consentire il totale raggiungimento dei fini prefissi, sia perché gli stanziamenti non erano sufficienti alla realizzazione di tutte le opere di risanamento e di ristrutturazione, sia perché non veniva fronteggiata la spesa occorrente per la costruzione degli alloggi popolari che dovevano accogliere le famiglie da trasferire. Attualmente la situazione della città vecchia, aggravatasi per un complesso di cause determinatesi durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale appare particolarmente angosciata

se si tiene conto che, su una superficie territoriale complessiva di poco più di 30 ettari, vive una popolazione di circa 30 mila unità, distribuita in circa 9 mila vani, con un coefficiente che si avvicina ai 3,50 abitanti per vano, superiore, cioè, di oltre tre volte all'indice più favorevole adottato da tutti gli Enti che operano nell'ambito dell'edilizia popolare ed economica.

Se poi si considerano le caratteristiche particolari della città vecchia, si rileva che la sopraindicata superficie non è tutta utilizzata per l'edilizia residenziale, poiché vi insistono numerosi edifici pubblici anche a carattere monumentale, per cui la densità demografica effettiva è ancor più elevata di quella indicata in circa 1.000 abitanti per ettaro.

Infine il problema è reso ancora più preoccupante delle gravissime condizioni statiche di un elevato numero di case vecchissime, ormai pregiudizievoli alla pubblica e privata incolumità, la cui esistenza ripropone quotidianamente l'assillante problema della casa per coloro che l'abitano, ai quali sovente si devono procurare alloggi di fortuna.

Per avviare a soluzione i gravi problemi sopra enunciati, si è predisposto l'unito disegno di legge col quale, innanzi tutto, si proroga al 30 giugno 1968 il termine per l'attuazione del piano regolatore della città vecchia e si autorizza la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, alla esecuzione delle opere necessarie al risanamento del vecchio abitato, nonché al pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione ed alla conseguente sistemazione edilizia e ricostruzione di edifici pubblici.

Per agevolare l'esecuzione delle opere di cui sopra si attua un notevole decentramento demandando al Provveditore regionale alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti

di qualsiasi importo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel presente disegno di legge si prevede, inoltre, la spesa di 4 miliardi per la costruzione di alloggi popolari destinati ad accogliere le famiglie da trasferire dal vecchio centro; i relativi lavori verranno eseguiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

Con la suddetta spesa di 4 miliardi si provvederà alla costruzione di circa 6.500 vani; tenuto conto, inoltre, dei vani che verranno realizzati in base ai programmi edilizi del Ministero per i lavori pubblici e dell'I. N. A.-Casa, si soddisfa il fabbisogno di vani occorrenti per le famiglie da trasferire in modo da ottenere il loro migliore inserimento nel tessuto sociale della vera e propria città.

A tal fine si è stabilito che i nuovi alloggi siano assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie trasferite dal vecchio centro.

Con l'articolo 5 del disegno di legge, poi, si dettano norme per rendere più sollecita la procedura per le espropriazioni e la determinazione ed il pagamento delle relative indennità.

Si dispone, infine, che il Ministro per i lavori pubblici conceda al comune di Bari contributi fino alla somma complessiva di lire 100.000.000 ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, per la esecuzione di opere stradali e di reti idriche e fognanti. Con tale contributo sarà possibile realizzare opere per un importo complessivo di circa 2 miliardi. Le opere di cui sopra sono ammesse anche ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, in maniera che nessun onere di spesa verrà a gravare sul comune di Bari che beneficerà delle opere stesse.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951 è fissato al 30 giugno 1968.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 ed iscritta in apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie.

ART. 3.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

ART. 4.

Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici in

ragione di lire 750.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750.000.000 in ciascun degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 5.

Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

a) l'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

1°) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi prestiti;

2°) le ditte che non hanno accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

ART. 6.

Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza della attuazione del risanamento.

ART. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno che saranno disposti negli esercizi dal 1962-63 al 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100.000.000 per l'esecuzione di opere stradali, idriche e fognanti nella città di Bari.

Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

ART. 8.

All'onere di lire 2 miliardi di cui all'articolo 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.